ASSOCIAZIONE "VIVERE IL CENTRO STORICO"

PREMESSO CHE:

- **L'ART 32 DELLA COSTITUZIONE DICHIARA SOLENNEMENTE .. "LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL'INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ .....";**
- **LA SALUTE, NELLA COSTITUZIONE DELL'OMS (ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ), VIENE DEFINITA COME "STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE E NON SEMPLICE ASSENZA DI MALATTIA", E' CONSIDERATA COME UN DIRITTO E COME TALE SI PONE ALLA BASE DI TUTTI GLI ALTRI DIRITTI FONDAMENTALI CHE SPETTANO ALLE PERSONE;**
- **AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. IL COMUNE È L'ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.**

QUI DI SEGUITO ELENCHIAMO ALCUNE PROPOSTE PER LA REDAZIONE DI UN REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITA' DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NEL CENTRO URBANO.

La presente proposta di regolamento è diretta ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani, mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti sull'ambiente urbano derivanti dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Le norme a tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico sono la base di riferimento di tali proposte, base che deve continuare a regolare le attività della società civile e non può essere scalzata da arbitrarie semplificazioni delle norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche.

TUTELA DELLA SALUTE DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:

a) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari sono tenuti, a tal fine, anche a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti

dall'attività (compresi i portacenere) e ad assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l'utilizzo gratuito al pubblico);

b) adottare ogni utile accorgimento al fine di sensibilizzare gli avventori in merito alla inopportunità di comportamenti eccessivamente rumorosi (canti, cori, urla, fischi) o che siano degradanti per l'ambiente urbano (collocazione di bicchieri, bottiglie, lattine, cannucce, frutta su davanzali, soglie, marciapiedi, muretti, corrimano, panchine, fioriere, vetture);

- esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore, sugli spazi dell'occupazione del suolo pubblico, e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;
- avvisare le forze dell'ordine, qualora i comportamenti di cui sopra, si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano, di disturbo della quiete pubblica e/o lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone.
- sgomberare totalmente, per l'orario previsto, l'area oggetto dell'autorizzazione di occupazione del suolo: tavoli, sedie, ombrelloni, stufe pedane ecc. ecc.

DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINA E CONTRASTO ALL'ABUSO DI ALCOOL

(conferma ordinanza Prot. n. 92997 del 24.05.2010)

INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI ACUSTICA.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei limiti di emissioni sonore secondo il piano Comunale di Classificazione Acustica in relazione al rapporto tecnico dell' ARPA del 2007 ("esecuzione di rilevamenti strumentali dei livelli di rumore presenti nel territorio, finalizzati alla revisione del piano di zonizzazione acustica e dalla Zonizzazione Acustica Comunale (Zac)").

E' assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, delle attività commerciali di vendita e delle attività artigianali di vendita di beni alimentari.

Nell'ambito della somministrazione di alimenti e bevande, avuto riguardo alla zonizzazione di cui sopra:

- l'esercizio delle attività accessorie di cui alla legislazione vigente (installazione uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini) dopo le ore 20.00, dovrà avvenire a porte e finestre dell'esercizio chiuse, fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori, e degli operatori in caso di somministrazione su area pubblica.

ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, così come definite dal D.lgs. 114/98 e s.m.i. e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.

In attuazione dell'art. 41 Costituzione, ed in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e

s.m.i.vi, il Sindaco può stabilire, con Ordinanza, fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle particolari zone/comparti.

Tali orari non potranno superare le ore 24.00 dalla domenica al sabato e i prefestivi. In tale orario va compreso l'occupazione del suolo pubblico, laddove consentito dalle normative vigenti, con tavoli, sedie, gazebo ecc. all'aperto e lo sgombero degli stessi a fine orario.

Tali orari non potranno essere in alcun modo derogati anche in occasione dell'organizzazione di eventi sia pubblici che privati (Notti bianche, sagre, concerti ecc ecc).

ORARI E CONDIZIONI DI SERVIZI PUBBLICI

Vanno regolamentati gli orari dei servizi ASM per la raccolta differenziata nel centro storico e del passaggio della macchina per la pulizia delle strade , in modo tale da non creare disturbo, in particolare per la raccolta del vetro, nelle prime ore del mattino come attualmente avviene.

ULTERIORI MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ABITANTI

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. in coerenza con il disposto di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 ed all'art. 1, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con Legge 24 marzo 2012 n. 27, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini, della lotta all'alcolismo in particolare quello del consumo dell'alcool da parte dei minori, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, in zone identificate e delimitate del territorio, anche in relazione a particolari categorie merceologiche, può, con propria ordinanza, prescrivere specifiche condizioni o modalità di esercizio ovvero interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni/limitazioni - la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche e super alcooliche.

MISURE DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI ABITANTI

ORDINANZA ANTI BIVACCO al fine della tutela e conservazione del patrimonio pubblico, dell'affermazione del diritto alla generale e libera fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività nonché come strumento per la lotta all'alcool in particolare al fenomeno dell'alcolismo minorile e del disturbo della quiete pubblica.

RESTRIZIONI VIABILISTICHE

Non potranno essere concesse restrizioni viabilistiche, sia con riferimento a singoli esercizi che a interi comparti. Specifiche deroghe potranno essere concesse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale ed in via del tutto eccezionale, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolarissimi eventi, anche su richiesta dell'esercente interessato.

SOCCORSO PUBBLICO

Stante la situazione attuale di grave, e sottovalutato, pericolo per il transito dei mezzi di soccorso, in particolari condizioni e orari del giorno e della notte, nelle zone di notevole afflusso di persone vanno previsti dei corridoi per il passaggio dei mezzi di soccorso, 118 Vigili del Fuoco ecc., severamente vietati all'occupazione del suolo pubblico con pedane, gazebo, tavoli e sedie o qualsiasi altro materiale che intralci il transito dei mezzi di soccorso. In tali situazioni vanno previste pesanti sanzioni per i

trasgressori. Tale obbligo va esteso anche, e soprattutto, durante tutte le manifestazione pubbliche o private.

ZTL

La crisi del commercio non nasce certamente a causa della chiusura del centro al traffico, altrimenti dovremmo trovarci di fronte a negozi di periferia in forte espansione economica. È vero, invece, che anche nella periferia il commercio è in sofferenza, a causa della crisi economica che ormai da troppo tempo attanaglia il Paese.

Aprire, più o meno parzialmente, la ZTL appare una proposta priva di senso e inaccettabile. Innanzitutto, perché al suo interno mancano parcheggi riservati ai non residenti: ci troveremo perciò ad avere una sosta selvaggia e un carosello continuo di auto che entrano ed escono in maniera indiscriminata, in particolare nel fine settimana, un aumento dell'inquinamento, mentre la presenza di diversi parcheggi ai margini della ZTL già consente in tutta comodità di raggiungere a piedi il centro della città.

L'ipotesi avanzata di una sperimentazione, senza indicarne le ragioni gli obiettivi e i tempi, appare una proposta sconsiderata e fuori da ogni logica. Ci preoccupano e ci allarmano le aperture fatte in tal senso da Assessori e da esponenti politici della maggioranza e dell'opposizione. Sarebbe il caso, invece, di ascoltare la voce di chi nel centro abita e vive, opinione mai presa in considerazione in un dibattito fatto a colpi di comunicati stampa e, soltanto, a scopi elettorali.

Nettamente contrari a qualsiasi forma o ipotesi di riapertura della ZTL, proponiamo un maggiore e più efficace controllo degli abusi, chiusura del varco incredibilmente aperto per accedere al mercato coperto ormai da anni chiuso, una seria verifica dei permessi concessi a residenti e non residenti.

DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI ABITANTI DEL CENTRO STORICO

"Il diritto alla salute ha un riconoscimento solenne nell'art. 32 della Costituzione della Repubblica del 1948 che lo definisce un "fondamentale diritto dell'individuo ed interesse per la collettività". La salute è dunque costituzionalmente garantita come fondamentale diritto dell'individuo, che non cede né verso privati che svolgono attività produttive né verso lo Stato ed i suoi interessi, come ribadisce nel 1979 la Corte di Cassazione (06/10/1979 n. 5172), sottolineando che la tutela del diritto individuale alla salute è prevalente sull'azione della pubblica amministrazione a tutela della salute pubblica. Ogni soggetto pertanto, ha diritto alla propria salute ed integrità e la lesione di questo diritto deve essere risarcita in quanto tale, indipendentemente da rilievi diversi d'ordine sociale. Oggi è ormai assodato che il diritto alla salute è non solo un interesse della collettività ma anche e soprattutto un diritto fondamentale dell'individuo primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati, tramite il **risarcimento del danno**. Conseguentemente, non può violare il diritto individuale alla salute *nessun privato* (per fini privati attinenti alla produzione o nello svolgimento di qualsiasi altra attività e *nemmeno lo Stato*sia che svolga attività produttiva sia che sia datore di lavoro sia che operi per la tutela della salute pubblica. Diritto individuale e salute pubblica risultano dunque distinti e gerarchizzati nel senso delle prevalenza del diritto individuale. Gli abitanti del centro storico di Terni sono sottoposti da anni a condotte lesive del proprio diritto alla salute e per questa ragione pretendono dall'amministrazione comunale significative iniziative di contenimento, controllo e repressione di tali azioni. **Per contro, sollecitano l'amministrazione a promuovere e valorizzare vigorosamente tutte quelle attività od iniziative biocompatibili con le peculiari caratteristiche del centro storico".**